**ISTRUTTORIA CONSILIARE**

**Progetto della Ditta APIS FE1 Società Agricola Srl per l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici di potenzialità 1.000 Sm3/ora nel Comune di Ferrara (FE), in via Ponte Assa snc, in variante al 2° POC e in deroga alle norme di RUE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

* che con delibera consiliare P.G. 21901 del 16/04/2009 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) comprensivo della classificazione acustica;
* che con delibera consiliare P.G. 39286/13 del 10/06/2013 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
* che con delibera consiliare P.G. 139299/17 del 11/12/2017 è stato approvato il 2° Piano Operativo Comunale con valore ed effetti di variante alla classificazione acustica e con delibere consiliari P.G. 103773/18 del 24/09/2018 e P.G. 32267/19 del 25/03/2019 sono state rispettivamente approvate una 1^ e 2^ variante specifica al 2° Piano Operativo Comunale;
* che con delibere consiliari P.G. 77201/21 del 26/07/2021 e P.G. 153293/21 del 20/12/2021 sono state rispettivamente adottate una 3^ e 4^ variante specifica al 2° Piano Operativo Comunale;

**Premesso inoltre:**

* che in data 27/07/2021, con integrazioni in data 19/08/2021, la Ditta APIS FE1 Società Agricola Srl ha presentato istanza all’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, Servizio Autorizzazioni e concessioni - Unità Autorizzazione Complesse ed Energia di Ferrara (ARPAE SAC), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici di potenzialità 1.000 Sm3/ora nel Comune di Ferrara (FE), in via Ponte Assa snc;
* che l’autorità competente e procedente ARPAE SAC di Ferrara, in merito all’istanza presentata, ha comunicato al Comune di Ferrara, con nota acquisita al PG 102480/2021 del 23/08/2021, l’avvio del procedimento con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all’art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

**Rilevato:**

* che la comunicazione di avvio del procedimento di ARPAE SAC è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ferrara per 15 giorni consecutivi dal 17/09/2021 al 01/10/2021;

**Rilevato inoltre che:**

* il Comune di Ferrara, con nota PG 115418/2021 in data 20/09/2021, ha inviato ad ARPAE e alla Provincia di Ferrara parere inerente la compatibilità agli strumenti urbanistici vigenti evidenziando difformità rispetto al PSC, POC e RUE vigenti;
* in data 20/09/2021, la ditta APIS Fe1 Società Agricola ha inviato ad ARPAE-SAC ulteriori integrazioni volontarie, assunte con nota PG 116991 del 22/09/2021, consistenti, tra le altre, di una tavola di modifica della viabilità e del progetto di connessione alla rete elettrica;
* in data 21/09/2021 si è svolta la 1^ seduta della Conferenza di Servizi, nella quale, come da verbali agli atti, sono state richieste integrazioni e modifiche progettuali da parte degli Enti e uffici competenti;
* con nota assunta con PG 155069 del 07/12/2021, ARPAE SAC ha trasmesso le integrazioni pervenute dalla Ditta in riferimento alle richieste effettuate dagli Enti della Conferenza, convocando altresì la Conferenza di Servizi (2° seduta) in data 20/12/2021;
* alla luce delle integrazioni ricevute, e delle conseguenti modifiche progettuali, in particolare inerenti la viabilità di accesso all’impianto, che hanno comportato una modifica sostanziale alla natura della Variante urbanistica, il Servizio Qualità Edilizia Pianificazione Territoriale - U.O. Pianificazione Generale e Paesaggistica del Comune di Ferrara, con nota PG 160030/21 del 17/12/21, ha inviato parere di compatibilità urbanistica agli strumenti urbanistici comunali, in sostituzione del precedente parere PG 115418/2021, nel quale si evidenzia che:
  + l’insediamento dell’impianto di biometano risulta in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. *119.11 – Distacchi tra edifici* delle NTA del RUE in quanto non viene rispettata la distanza minima di 300 ml dell’impianto da edifici storici, così come definiti nel Cap. IV del RUE, e di 1000ml dal Borgo Berta, territorio urbanizzato così come definito dal PSC;
  + risulta necessaria la Variante al 2° POC per l’apposizione di vincolo espropriativo per rotatoria su via Pomposa e per la realizzazione della rotatoria su via Ponte Assa, interventi finalizzati ad un miglioramento della viabilità di accesso all’impianto di biometano;
* visto il punto precedente, l’approvazione del progetto di cui all’Autorizzazione Unica prevede la conformazione agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi della L.R. 24/2017 e s.m.i e rilascio di permesso in deroga ai sensi dell’art.20 della L.R. 15/13 e dell’art.31 del RUE;
* in data 20/12/2021 si è svolta la Conferenza di Servizi (2^ seduta) e in medesima data, con nota PG 160953 depositata agli atti, il settore Governo del Territorio ha trasmesso ad ARPAE SAC il parere di competenza;
* la 2 ^ seduta della Conferenza di Servizi in data 20/12/2021 si è conclusa con una richiesta di integrazioni e chiarimenti;
* in data 20/01/2022, con nota PG 6848, sono pervenute, da ARPAE SAC, le integrazioni della Ditta, che risultano adeguate sotto l’aspetto di inserimento ambientale dell’opera, ma, a seguito di tali integrazioni, è emersa una ulteriore difformità ai sensi dell’art. 119.12 del RUE – *Distacchi dai confini di proprietà,* inferiori ai 5 metri per il vano tecnico – cabina di consegna media tensione, localizzato nel NCT al fg. 215 mappale 179;

**Preso inoltre atto che:**

* la ditta proponente, come opera di compensazione dell'intervento, ha proposto la progettazione e la realizzazione, unitamente al Comune, della ciclabile di collegamento tra il centro abitato di Villanova e l’insediamento produttivo-artigianale di via Ponte Assa, per un importo dovuto di € 200.000,00 al netto dell'IVA;

**Considerato:**

* che l’art. 20 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. prevede la possibilità di rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e con le modalità di cui all’art. 31 del RUE;
* che, in particolare, l’art. 20 comma 2 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. chiarisce che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini stabiliti dalle norme di attuazione del RUE stesso;
* che, per quanto sopra, l’intervento in oggetto si configura come opera necessaria per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica, ai sensi del nuovo articolo 7-bis, Testo Unico Ambiente, ed è pertanto di pubblica utilità, necessità ed urgenza, e che le deroghe necessarie a tale intervento riguardano l’art 119.11 – *Distacchi tra edifici* delle NTA del RUE e l’art. 119.12 del RUE – *Distacchi dai confini di proprietà*;
* che risulta necessaria la Variante al 2° POC per l’apposizione di vincolo espropriativo per la realizzazione della rotatoria sulla strada provinciale via Pomposa e per la realizzazione della rotatoria su via Ponte Assa, interventi finalizzati ad un miglioramento della viabilità di accesso all’impianto di biometano;
* che il Decreto 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, stabilisce che l’Autorizzazione unica può prevedere misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto; pertanto non si ritiene accoglibile la proposta sopra riportata dalla Ditta e si ritiene, altresì opportuno, che l’opera di compensazione consista in un intervento di mitigazione ambientale ad ulteriore protezione dei beni tutelati oggetto del permesso di deroga;

**Dato atto inoltre:**

* che l’approvazione del progetto, delle opere e degli interventi attraverso il presente procedimento amministrativo, inerente alla richiesta di Autorizzazione Unica presentata ad ARPAE in data 27/07/2021 e con le integrazioni pervenute in data 19/08/2021, in data 21/09/2021, in data 07/12/2021 e in data 20/01/2022, dalla Ditta APIS FE1 Società Agricola srl, consentirà di acquisire i pareri/nulla osta/determinazioni da parte degli Enti nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria;
* che risulta necessario procedere, a seguito della definizione del progetto così come integrato (ultima integrazione del 20/01/2022), all’espressione del Consiglio Comunale in merito alla variante urbanistica e alla deroga delle norme di RUE, al fine di consentire il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte di ARPAE SAC, ai sensi dell’art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale* (T.U. Ambiente);
* che tutti i pareri richiamati sono depositati agli atti d’ufficio del Settore Governo del Territorio;
* che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 10/02/2022 ha espresso il seguente parere: “*La commissione pur essendo favorevole al tipo di impianto proposto, in quanto finalizzato all’utilizzo di energia alternativa in linea con gli obiettivi di transizione energetica, esprime le seguenti perplessità:*
* *la collocazione dell’impianto in un sito adiacente a un insediamento abitato “Borgo Berta” e a ridosso di edifici in classe 3 di valore storico significativi per tipologia, struttura e morfologia;*
* *la povertà del progetto architettonico non rispetta i valori riconosciuti propri del territorio rurale e necessita di una mitigazione tipologicamente inidonea al paesaggio;*
* *lo scarso studio compositivo non adeguato al contesto della pianura ferrarese e alle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, con particolare riferimento alla qualità estetica;*
* *la problematica relativa alla qualità dell’abitare connessa all’importante aumento di traffico indotto dagli automezzi in transito.”*

**Visti:**

* il D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
* il D. LGS. 387/2003 e s.m.i.;
* la L.R. 24/2017 e s.m.i.;
* la L.R. 37/2002 e s.m.i.;
* la L. 241/1990 e s.m.i.;
* il DM 2 aprile 1968 n. 1444;
* il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
* la L.R. 15/2013 e s.m.i;
* la L.R. 120/2020;
* il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
* gli artt. 57 e 59 della L.R. n. 15/2013;
* il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente;
* gli atti;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Governo del Territorio proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000 e s. m. i.);

**Sentite** la Giunta Comunale e la 3^ Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

1. di esprimere, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, parere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in merito al Progetto presentato dalla Ditta APIS FE1 Società Agricola Srl per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici di potenzialità 1.000 Sm3/ora nel Comune di Ferrara (FE), in via Ponte Assa snc;
2. di **autorizzare/non autorizzare** per tutte le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i. e dell’art. 31 del vigente RUE, il Dirigente del Settore governo del Territorio al rilascio dei permessi di costruire in deroga, come esplicitato nella Relazione allegato 1 e nelle seguenti Tavole allegate alla stessa:

All. 1.1 Inquadramento territoriale area intervento

All. 1.2 Planimetria di progetto

All. 1.3 Prospetti e sezione dell’impianto con elementi della fascia verde All. 1.4 Progetto preliminare per piantumazioni con funzione di mitigazione visiva - Planimetria generale Tav 04

All. 1.5 Deroga distanze (art.119.11 NTA RUE)

All. 1.6 Planimetria di progetto con distanze interne

1. di dare atto che, in caso di approvazione, la realizzazione dell’intervento comporta Variante al 2° POC, e pertanto il rilascio dell’Autorizzazione di cui trattasi, da parte di ARPAE SAC, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i, comporterà la conformazione della vigente strumentazione urbanistica generale al progetto stesso di cui agli elaborati sotto elencati, allegati parte integrante alla presente delibera:

Elaborati di progetto:

1. RP 4.6 Coordinamento RUE-POC Destinazioni d’uso – n.1 foglio 1:10000;
2. RP 6.6 Coordinamento RUE-POC Regole per le trasformazioni - n.1 foglio 1:10000;
3. 7.1\_Localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico – n.1 foglio 1:5000;
4. 8.1\_Vincoli preordinati all’esproprio – foglio n. 137 1:2000;
5. di subordinare, in caso di approvazione, il rilascio dei permessi di costruire in deroga al rilascio dell’Autorizzazione di cui trattasi, da parte di ARPAE SAC, ai sensi dell’art. 12 del D.LGS. 387/2003 e s.m.i;
6. di stabilire che, in caso di approvazione, verrà realizzato, a carico della Ditta, quale opera di compensazione ambientale ai sensi del Decreto 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, un intervento di forestazione ad un ulteriore protezione dei beni tutelati che sono oggetto del permesso in deroga; tale intervento dovrà essere definito in accordo con l’amministrazione coerentemente con le aspettative di mitigazione definite dall’amministrazione stessa, e realizzato contestualmente alle dotazioni territoriali;
7. di dare mandato al Dirigente di stabilire che, in caso di approvazione, eventuali richieste di variante in corso d’opera di cui all’art 22 della L. R. 15/2013 e s.m.i che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 23 del 2004, relative ai permessi in deroga di cui al presente atto non dovranno essere sottoposte a delibera consiliare in deroga;
8. di dare atto che, in caso di approvazione, a far data dalla pubblicazione della variante urbanistica al 2° POC e alla deroga delle norme di RUE sul BURERT da parte di ARPAE SAC, il Comune di Ferrara procederà al deposito del progetto presso gli uffici della U.O. Pianificazione generale e paesaggistica, dandone la massima diffusione e pubblicità affinché i soggetti che potrebbero essere interessati all’avvio della procedura, ne siano informati ai sensi dell’art. 31 del vigente RUE e come previsto dall’art. 8 della legge 241/90, in quanto la zona circostante l’intervento risulta in parte abitata;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Fabrizio Magnani, Dirigente del Settore Governo del Territorio.